

**COMUNE DI VILLACIDRO**  
Provincia del Medio Campidano

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI CONCESSIONE ED UTILIZZO**  
**DELLE TERRE PUBBLICHE GRAVATE DA USO CIVICO**

PARTE PRIMA  
**CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI  
E REQUISITI DEI RICHIEDENTI**

**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la concessione degli immobili costituenti il "monte terre municipale", ovvero tutti i terreni di proprietà comunale.

I terreni indicati nel comma 1° soggetti all'uso civico sono disciplinati dalle leggi regionali 14.03.1994 n. 12 e 04.04.1996 n. 18.

I fondi di cui ai commi precedenti saranno destinati al godimento singolare mediante concessione ed in parte destinati al godimento collettivo.

Il presente Regolamento di Concessione è redatto in attuazione e completamento del Piano di Sviluppo Agricolo Zootecnico e Forestale delle terre comunali gravate da uso civico approvato dal Consiglio Comunale.

**Articolo 2**

(Finalità)

Il Comune di Villacidro, attraverso il presente Regolamento di Concessione, si pone l'obiettivo di realizzare i contenuti del Piano di Sviluppo Agricolo Zootecnico e Forestale delle terre pubbliche puntando a razionalizzare, migliorare e regolamentare l'utilizzo dei suoi terreni ad uso civico, sia nel senso di un legittimo e più efficace sfruttamento da parte dei beneficiari, sia in quello di garantire la dovuta redditività all'Amministrazione Comunale, nonché quello di un intervento di risanamento ambientale del territorio e l'adeguamento delle strutture alle vigenti norme.

TITOLO PRIMO

(Terreni destinati a godimento singolare  
mediante concessione in affitto)

**Articolo 3**

(Modalità procedurali prodromiche)

Allo scopo di conseguire le finalità di cui all'art. 2, parte del "monte terre" verrà suddiviso in lotti funzionali come previsto dal Piano di Sviluppo Agricolo Zootecnico e Forestale delle terre comunali approvato da Consiglio Comunale il quale ha individuato la migliore destinazione produttiva delle diverse zone e le necessarie infrastrutture nell'ambito di un sistema di integrazione tecnico-economico. L'intento è anche quello di offrire migliori condizioni e presupposti di lavoro sia a coloro i quali sono già insediati ed in possesso dei requisiti necessari, sia ad altri cittadini che intendono svolgere attività produttive nei terreni civici.

Le superfici, calcolate in base al tipo di attività, non saranno inferiori ai 10 ettari per un minimo di cento capi per l'allevamento ovicaprino, ad 1 ettaro per l'allevamento dei suini, ai 4 ettari per la frutticoltura, ai 3 ettari per l'orticoltura e il florovivaismo a pieno campo, ad 0,8 ettari per la serricoltura. Altre superfici sono a disposizione per attività diverse connesse ai processi di produzione agricola.

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 6 i lotti verranno assegnati, previa delibera, mediante concessione-convenzione agli imprenditori singoli o associati. La graduatoria sarà stilata dal servizio competente in base agli elementi di valutazione oggettivi previsti dal presente regolamento e verrà approvata dalla giunta stessa.

A tal fine si richiede, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione al mutamento di destinazione come previsto dall'art. 8 L.R. n. 12/94.

Saranno oggetto di suddivisione in lotti e di concessioni i fondi di seguito indicati: (Vedi allegati A, B).

**Articolo 4**

(Soggetti potenziali beneficiari)

Al godimento dei beni comunali di cui all'art. 1 saranno ammessi i residenti, le società di residenti e le cooperative di residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle concessioni a singole persone fisiche la perdita della residenza comporta la decadenza della concessione ai sensi della L.R. n. 12/94.

Nelle società e/o cooperative di residenti è ammessa la partecipazione di un solo socio non residente con una quota azionaria massima, nel caso di società capitali, del 15%.

## **Articolo 5**

(Criteri di concessione)

I terreni verranno concessi mediante formale deliberazione del Responsabile del Servizio a persone fisiche, società o cooperative che ne facciano richiesta scritta purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

La richiesta non può essere accolta nel caso sia volta ad iniziative economiche:

- a) non in linea con la tutela ambientale e del territorio ai sensi delle vigenti leggi;
- b) in contrasto con gli interessi della collettività municipale e del Comune;
- c) dirette al frazionamento del territorio.

È fatto espresso divieto alle società e cooperative di avere tra i propri soci soggetti che siano soci di altre società e/o cooperative titolari di concessioni ai sensi del presente Regolamento.

In base al presente Regolamento di Concessione, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del risanamento ambientale e dell'adeguamento delle strutture alle norme igienico sanitarie, gli operatori già insediati nei terreni di montagna, i quali possiedano i requisiti richiesti, a condizione che venga presentata la dovuta documentazione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7.

Per gli allevamenti caprini verrà concessa, ad ogni operatore già insediato ed avente diritto, un'area urbanisticamente adeguata per la realizzazione delle strutture rispondenti alle norme, con l'autorizzazione al pascolo in base a quanto previsto dal regolamento di utilizzo e dalle leggi forestali.

Per l'allevamento dei suini, agli attuali operatori aventi diritto, verrà concessa un'area di circa quarantacinque ettari, come previsto dal Piano di Sviluppo, in località Gutturu e' Forru. La concessione sarà di uno o più lotti a seconda delle richieste ed in base alla consistenza dei capi di bestiame.

Per "operatori caprini e suini già insediati" devono intendersi coloro che hanno esercitato continuamente tale attività dal 1° gennaio 1990 fino al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

Il possesso storico del bestiame deve avere avuto inizio dal 1990 per i capi di bestiame caprino e suino. Il numero minimo di capi è fissato in cento capre per richiedente singolo avente diritto, e 20 scrofe per richiedente, singolo o associato, avente diritto. I lotti di terreno interessati alla concessione diretta

sono individuati nel Piano di Sviluppo e non sono suscettibili di incremento. Al contrario, onde evitare un eccessivo carico di bestiame, saranno possibili trasferimenti nei lotti di pianura per coloro che operano in montagna e ne facciano esplicita richiesta.

## **Articolo 6**

(Graduatoria)

Al fine di procedere all'assegnazione dei lotti non soggetti a concessione diretta verrà stilata apposita graduatoria sulla base del punteggio attribuito in conseguenza dei seguenti elementi:

- a) Pregresso esercizio dell'attività di allevatore, bracciante agricolo, coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Per ogni anno di anzianità  
Punti 0.25; fino ad un massimo di 5 punti (20 anni e oltre)
- b) Grado di validità dell'iniziativa sotto il profilo sociale, economico, occupazionale ed ambientale  
Punti da 1 a 10
- c) Utilità economica dell'iniziativa per l'Amministrazione Comunale e garanzia di solvibilità del canone concessorio  
Punti da 1 a 5
- d) Grado di necessità personale e/o familiare  
Punti da 1 a 10
- e) Grado di rispondenza dei progetti ai requisiti tecnico-economici del Piano e finanziabilità.  
Punti da 1 a 20.

In caso di disponibilità, per sfruttamento privato a qualsiasi titolo, di fondi agricoli da parte dei richiedenti o dei propri familiari, si applicherà un decremento pari a punti 5 per ettaro disponibile di terreno irriguo. Pari a punti 2,5 per ogni ettaro disponibile di terreno non irriguo.

Nell'ipotesi di società o cooperative si farà riferimento alla disponibilità media dei soci e dei loro familiari oltre a quello diretto dell'ente.

## **Articolo 7**

(Contenuto della domanda e documentazione da allegare)

L'istanza di concessione, in regola con i bolli di legge, deve contenere tutti gli elementi necessari e utili per essere valutata ai fini del presente Regolamento, i quali dovranno essere debitamente comprovati ed a tal fine l'Amministrazione predisporrà modelli di domanda e della relativa documentazione da allegarsi.

L'istanza di concessione deve contenere espressa menzione del tipo e numero della documentazione da allegarsi ed in particolare:

- a) Atto costitutivo e statuto della cooperativa o della società;
- b) Delibera dell'organo sociale competente autorizzante la presentazione dell'istanza;
- c) Certificato consistenza bestiame;
- d) Progetto tecnico di massima a firma di tecnico abilitato;

e) Dichiarazione sostitutiva di notorietà recante i dati relativi alla proprietà terriera del richiedente e del proprio nucleo familiare;

f) Scheda economico-finanziaria.

La grave incompletezza o l'inesplicabilità della domanda o dei suoi allegati determina l'esclusione dalla graduatoria.

Al momento dell'assegnazione dei lotti, gli interessati dovranno integrare la documentazione relativa al punto f), presentando la certificazione della Conservatoria sulla consistenza della proprietà terriera, di quella del nucleo familiare, nonché quella derivante da eredità dirette.

### **Articolo 8**

(Immobili non assoggettabili a concessione)

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti di acque pubbliche, beni archeologici o storici.

### **Articolo 9**

(Durata della concessione)

Le concessioni che comportano la riserva di esercizio del diritto di uso civico a talune categorie di soggetti titolari dello stesso, in conformità all'art.16 della L.R. n.12/94, hanno durata non superiore a 10 anni, e possono essere reiteratamente rinnovate, semprechè sussista la compatibilità delle stesse con la destinazione a uso civico del territorio e vengano mantenuti i presupposti che le hanno determinate.

La durata delle concessioni che comportano la sospensione e il mutamento di destinazione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, avrà durata massima di 25 anni.

Nel corso della concessione, se richiesto dal concessionario, la stessa può essere prorogata, o se a scadenza, rinnovata se ricorrono le seguenti condizioni:

- la necessità di ammortamento degli investimenti realizzati e da realizzare nei terreni concessi;
- l'utilità alla prosecuzione del rapporto, valutata sulla base di un Piano d'impresa che sarà allegato all'istanza di proroga/rinnovo della concessione;
- l'assenza da parte del concessionario di debiti pregressi relativi al mancato pagamento del canone di concessione;
- l'aver realizzato le opere di miglioramento fondiario previste negli allegati tecnici allegati all'istanza di concessione.

Il Piano d'impresa dovrà essere coerente alle linee guida previste dal "Piano integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune di Villacidro" approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 28/01/1997 e ss.mm.ii..

Le concessioni potranno essere prorogate o rinnovate per un periodo ulteriore di 25 anni e per una durata massima totale di 50

anni, al termine dei quali, il Comune di Villacidro rientrerà nel pieno possesso dei beni concessi.

L'atto di proroga/rinnovo della concessione verrà rilasciato dal responsabile del servizio competente, acquisita l'istruttoria del responsabile del procedimento, redatta sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi.

Nel caso in cui la data di scadenza dell'autorizzazione regionale di sospensione e di mutamento di destinazione, rilasciata ai sensi dell' art. 17 della L.R. n. 12/1994, fosse antecedente rispetto alla nuova data di fine concessione, così come domandato dal concessionario, sarà richiesto all'Assessorato Regionale competente un parere circa la necessità del rinnovo della stessa autorizzazione.

Sia in fase di prima concessione che in fase di rinnovo/proroga della stessa saranno richieste le autorizzazioni di cui agli art. 15, 16 e 17 della L.R. n.12/94.

La mancata presentazione della documentazione, secondo le modalità previste dai precedenti commi, determina il mancato rinnovo o proroga della concessione.

### **Articolo 10**

(Doveri del concessionario)

Il rilancio della concessione è subordinato alla presentazione di una cauzione pari a n. 1 annualità del canone concessorio a titolo di garanzia, da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

È vietato tassativamente il subaffitto anche parziale, nonché la concessione a terzi per lo sfruttamento del fondo.

È altresì vietato tassativamente mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi e agevolazioni pubbliche o private. Nel corso della concessione occorrerà dare puntuale esecuzione al progetto proposto nella richiesta e non potrà essere variato il profilo economico e/o culturale inizialmente proposto, salvo dimostrare che lo stesso si sia rivelato non idoneo ed antieconomico. Detta variazione dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione comunale previa apposita istruttoria del servizio comunale competente.

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune il rinvenimento di beni archeologici, ed a sospendere immediatamente i lavori in corso fino all'avvenuto accertamento delle autorità competenti. In osservanza di tali regole, previa diffida, l'Amministrazione potrà revocare la concessione.

Tutti i concessionari sono obbligati, all'atto della stipula del contratto di concessione, a sottoscrivere l'adesione per la costituzione del Consorzio degli Assegnatari dei terreni comunali e a favorirne lo sviluppo.

## **Articolo 11**

(Cessazione dell'attività e revoca anticipata della concessione)

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata della concessione, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso.

Tali vicende faranno sorgere il diritto del concessionario ad un indennizzo per le migliorie apportate e non agevolmente asportabili, purchè coerenti con le finalità produttive per cui è stata rilasciata la concessione.

Nel caso di cessazione involontaria dell'attività per morte o invalidità permanente del concessionario, l'eventuale indennizzo sarà commisurato all'aumento di valore del fondo.

In questo caso o per altri simili, che saranno valutati al momento dall'Amministrazione, è concesso il subentro al titolare per gli eredi diretti.

Nel caso di cessazione volontaria dell'attività l'eventuale indennizzo sarà commisurato sulla base degli indici ISTAT, qualora meno oneroso per l'Amministrazione rispetto alla precedente quantificazione.

Nel caso di revoca anticipata della concessione per fatto del concessionario, la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma precedente sarà dimezzata.

Successivamente al rientro nel pieno possesso dei fondi, a seguito di cessazione dell'attività da parte dei concessionari o di revoca anticipata, il Comune Provvederà alla riassegnazione ad altri soggetti.

L'indennizzo di cui sopra verrà corrisposto agli aventi diritto successivamente all'incameramento della somma da parte dell'Amministrazione a seguito della riassegnazione dei fondi.

Le somme da erogare ai precedenti concessionari verranno recuperate con la riassegnazione al miglior offerente, tramite asta pubblica cui potranno partecipare gli operatori agricoli a titolo principale residenti, inseriti nella graduatoria ed esclusi dalla precedente assegnazione e che abbiano comunque conservato i requisiti richiesti dal presente regolamento.

A base d'asta verrà messo l'ammontare delle spese sostenute per le migliorie apportate al fondo, al netto dei contributi pubblici ricevuti, rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

Sarà prevista una dilazione per i pagamenti al fine di consentire la partecipazione del maggior numero di soggetti.

Il responsabile del servizio procederà alla revoca della concessione nel caso del mancato pagamento di un'annualità del canone concessorio, nonché per la mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.

## **Articolo 12**

(Canone concessorio)

Il canone iniziale per ogni singolo assegnatario verrà adeguato, con deliberazione della Giunta Municipale, secondo le variazioni



ISTAT e leggi che regolamentano la materia, oltre che variazioni degli oneri di bonifica. Nel primo anno di concessione tutte le nuove iniziative economiche pagheranno il canone ridotto della metà.

### **Articolo 13**

Ai fini di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento il servizio comunale competente redigerà apposita istruttoria.

La Giunta, allo scadere di ogni anno, chiederà una ricognizione di tutte le concessioni in atto onde assicurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Sviluppo Agricolo, Zootecnico e Forestale delle terre comunali gravate da uso civico e per porre in essere i dovuti correttivi.

### **Articolo 14**

(Sanzioni)

L'Amministrazione comunale svolgerà l'attività di sorveglianza necessaria a garantire il corretto esercizio dei diritti nonché a prevenire gli abusi concernenti la esecuzione della concessione.

Per le violazioni e le inosservanze diverse da quelle determinanti la revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 L.R. 12/94, verrà applicata una sanzione da lire duecentomila a lire seicentomila.

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione.

Nel caso di recidiva sarà applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si farà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

### **Articolo 15**

(Spese procedimento)

Tutte le spese di perfezionamento degli atti e di produzione dei documenti sono a totale carico dei potenziali concessionari e, dopo la concessione, dei concessionari medesimi.

TITOLO SECONDO

(Terreni destinati al godimento collettivo)

**Articolo 16**

(Terreni destinati alla fruizione collettiva)

I terreni municipali non contemplati dal comma 5 del precedente art.3, sono riservati alla fruizione libera della collettività, che si potrà estrinsecare secondo le forme tradizionali di godimento dei beni soggetti ad uso civico: pascolo, legnatico, raccolta di frutti spontanei, ecc....

**Articolo 17**

(Individuazione del concetto di libera fruizione)

La libera fruizione di cui all'art. 16 è da intendersi comunque rispettosa del principio generale espresso dall'art. 1021 del codice Civile, per cui la misura massima dell'esercizio di uso civico non può comunque superare il bisogno personale, ancorché in presenza di una eccedenza di produzione.

**Articolo 18**

(Disposizioni finali)

Tutte le forme dell'esercizio dell'uso civico a titolo collettivo e/o singolo sono esplicitate nel regolamento di utilizzo al quale si accompagna il presente regolamento di concessione e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle leggi dell'uso civico, dalle leggi forestali e quant'altro.

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni già gravati da concessione sono stati infatti liberati da precedente provvedimento della Amministrazione.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 16 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e di altre norme analoghe.

## PARTE SECONDA

### UTILIZZO DEI TERRENI COMUNALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Disposizioni generali
- 2) Titolarità degli usi civici
- 3) Inventario
- 4) Tenuta dell'inventario
- 5) Piani di valorizzazione
- 6) Atti di disposizione

#### CAPO II ESERCIZIO DELLE FORME DI USO CIVICO

- 7) Esercizio delle forme di uso civico
- 8) Esercizio del pascolo temporaneo
- 9) Esercizio dell'allevamento stanziale
- 10) Verifiche e canoni di concessione pascolo temporaneo
- 11) Esercizio dell'agricoltura specializzata
- 12) Concessione legnatico e frascame
- 13) Raccolta funghi erbe e piante
- 14) Sanzioni amministrative
- 15) Altre attività

#### CAPO III ALLEGATI

- A) Inventario terreni civici
- B) Inventario terreni civici non accorpati
- C) Fac-simile domanda concessione pascolo temporaneo
- D) Fac-simile della domanda di concessione dei terreni comunali
- E) Fac-simile domanda concessione legnatico
- F) Cartografia dei terreni di montagna
- G) Piano di Sviluppo delle terre comunali
- H) Fac-simile di domanda richiesta reliquati
- I) Leggi di riferimento

## CAPO I

### **Articolo 19**

(Disposizioni generali)

Le disposizioni contenute in questo regolamento mirano a:

- a) Attribuire al comune i compiti di indirizzo, programmazione e controllo di tutte le attività compatibili con le caratteristiche dei terreni civici, rispettandone i valori ambientali e le risorse naturali;
- b) Tutelare e incrementare la potenzialità produttiva dei suoli in tutte le sue componenti, affinché anche alle generazioni future venga garantito il godimento del patrimonio comunale;
- c) Garantire al comune le giuste entrate per l'uso del patrimonio da parte dei cittadini villacidresi;
- d) Garantire l'esistenza dell'uso civico a vantaggio della collettività villacidrese.

### **Articolo 20**

(Titolarità degli usi civici)

La titolarità degli usi civici, intesi come diritti della collettività a utilizzare i beni immobili rispettandone i valori ambientali e le risorse naturali, appartiene ai cittadini Villacidresi.

### **Articolo 21**

(Inventario dei beni gravati da uso civico)

- 1) I terreni comunali gravati da uso civico si dividono in "accorpatis" e "reliquatis" e sono identificati come "MONTE TERRE COMUNALI". Tutti i terreni sono poi classificati in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche, vegetazionali e infrastrutturali esistenti.
- 2) I terreni sui quali si esercitano gli usi civici sono distinti in due categorie:
  - a. terreni montani convenientemente utilizzabili come bosco, pascolo e/o altre attività compatibili;
  - b. terreni di pianura convenientemente utilizzabili per le colture agrarie, sia irrigue che asciutte, così pure per quelle strutture di servizio e supporto alle aziende insediande.

- 3) I terreni comunali accorpati, per i quali è operante questo regolamento sono riportati nell'allegato "A", classificati in base alle caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e infrastrutturali;
- 4) I terreni comunali non accorpati, i "reliquati", sono riportati nell'allegato "B", classificati anch'essi in base alle loro caratteristiche.

## **Articolo 22**

(Tenuta dell'inventario)

- 1) L'inventario dei terreni comunali redatto dalla Laritel per conto della RAS, costituisce il documento ufficiale, utilizzato tra l'altro nel Piano di Sviluppo approvato il 31.01.1997 dal Consiglio Comunale che è servito tra l'altro a programmare gli interventi sulle terre gravate da uso civico, anche laddove tale uso è momentaneamente sospeso a seguito di precedenti deliberazioni dell'Amministrazione, o siano in atto concessioni temporanee.
- 2) La tenuta dell'inventario è affidata a un responsabile identificato tra il personale del comune, che annualmente aggiorna i dati relativi al loro utilizzo, alle entrate stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e gli oneri dovuti, in collaborazione col responsabile dell'ufficio tributi.

## **Articolo 23**

(Piani di valorizzazione delle terre civiche)

- 1) Sulla base delle caratteristiche fisiche, chimiche e vegetazionali delle aree civiche il comune ha predisposto un Piano di valorizzazione affinché tutto il patrimonio subisca degli effettivi miglioramenti e sia disponibile per le generazioni future.  
A tale scopo in esso sono individuati:
  - gli usi produttivi e di servizio consentiti e le quote di terreno ad essi destinati;
  - i vincoli totali e parziali che escludono attività produttive.
- 2) Nel piano di valorizzazione di cui al comma uno rientrano anche quei terreni che all'approvazione del presente regolamento siano in concessione a qualsiasi titolo a cittadini villacidresi, singoli e/o associati, cercando di armonizzare le linee di sviluppo aziendale consolidate con il piano citato.
- 3) Il comune, con lo strumento della classificazione e dell'inventario, ha proceduto ad una prima puntuale verifica dello stato dei terreni e della vegetazione (a tal proposito

vedasi la relazione conoscitiva del Piano di Sviluppo e la cartografia tematica sulla copertura forestale delle terre di montagna allegata al presente Regolamento), al fine di disporre di una base conoscitiva sulla quale ha fondato il piano di valorizzazione e l'applicazione del concetto di miglioramento.

- 4) Per l'applicazione del concetto di miglioramento si adotteranno i seguenti criteri:

TERRENI MONTANI

- a) Sviluppo e varietà biologica della copertura vegetale totale
- b) Presenza o meno di infestanti indicatrici di degrado
- c) Sviluppo delle specie animali selvatiche protette
- d) Stato conservativo di sentieri e sorgenti
- e) Presenza di fenomeni erosivi

TERRENI DI PIANURA

- f) Strutturazione e infrastrutturazione a scopi produttivi
- g) Tenore della sostanza organica non inferiore all'uno per cento.

- 5) Qualsiasi miglioramento di tipo strutturale, apportato da concessionari autorizzati singoli o associati, è di proprietà del concessionario per il solo periodo di concessione, scaduta la quale e non intervenendo rinnovo è da intendersi di proprietà della comunità villacidrese secondo quanto previsto dal regolamento di concessione. I termini di concessione verranno commisurati sulla base di quanto previsto dalla L.R. 12/94.
- 6) Per una più accurata e razionale gestione del territorio e per la sua vigilanza, il comune si avvale del corpo dei Vigili Urbani, delle guardie campestri, di un dottore Agronomo stabile in pianta organica oltre che dal corpo di Vigilanza Forestale e dalla Compagnia Barracellare.
- 7) Il Comune si avvarrà della collaborazione professionale in campo forestale, dei tecnici dell'Azienda Foreste Demaniali RAS, secondo un'intesa da concordarsi tra il Comune, l'Assessorato Difesa Ambiente RAS e l'Ispettorato Ripartimentale Foreste, nonché della collaborazione tecnico finanziaria delle Amministrazioni Provinciale e Regionale.
- 8) Il Comune si avvarrà inoltre di tutte le collaborazioni che riterrà più opportune in campo botanico, forestale, agrario, zootecnico, geologico, etc..., concordando intese con gli Enti Universitari, Associazioni scientifiche etc..., al fine di prospettare le migliori soluzioni per tutti i problemi inerenti la gestione del patrimonio civico.

## **Articolo 24**

(Atti di disposizione dei terreni civici)

- 1) Per i terreni classificati come reliquati il comune stabilirà, in base alle loro caratteristiche di cui all'art. 21, all'estensione e suscettività, piani che mirino alla loro valorizzazione oppure alla permuta o alienazione.
- 2) Qualora sulle terre di uso civico classificate reliquati siano avvenute occupazioni, queste su domanda degli occupanti e dietro pagamento di un compenso per la sottrazione all'uso civico, potranno essere legittimate sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
  - a) che l'occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie
  - b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni
  - c) che l'occupazione, comprovata da atti, duri da almeno 10 anni e che non superi la superficie di ettari uno.
- 3) Qualora la superficie occupata in base ai commi precedenti ecceda l'ettaro e le migliorie apportate siano sostanziali e irreversibili, tali da impedirne il reintegro in possesso, per tali terreni il Comune esigerà un canone annuale dagli occupanti.
- 4) La superficie di cui al comma precedente resta comunque di proprietà comune e non è trasmissibile ad eredi in nessun caso.
- 5) L'alienazione o la permuta dei reliquati viene deliberata dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sottostà a preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e a deliberazione di Giunta Regionale, come stabilito dagli articoli 15, 17 e 18 della L.R. 12/94.

A tal proposito tutti i cittadini interessati all'acquisto e/o alla permuta di cui al comma precedente, possono fare domanda in carta semplice al Sindaco, indicando tutti i dati catastali relativi al reliquato oggetto della richiesta(vedi Allegato H).
- 6) La stima del valore del terreno seguirà il dettaglio delle norme vigenti in materia. Le indennità versate a tale scopo sono destinate a opere permanenti di interesse generale per la popolazione, rientrando tra queste anche le opere inerenti il miglioramento del patrimonio civico.

## CAPO II

### **Articolo 25**

(Esercizio delle forme di uso civico)

- 1) In base agli artt. 21, 23 e 31 del presente regolamento, le forme di utilizzo dei terreni gravati da uso civico sono distinte in stagionali-occasionali e continuative-specializzate.
- 2) Le forme di tipo stagionale-occasionale sono le seguenti:
  - a) Pascolo brado di pianura e montano
  - b) Agricoltura
  - c) Legnatico
  - d) Ghiandatico
  - e) Raccolta funghi ed erbe
  - f) Caccia
- 3) Le forme di tipo continuativo-specializzato sono le seguenti:
  - g) Allevamento specializzato stanziale
  - h) Agricoltura specializzata
  - i) Arboricoltura da legno, silvicoltura
  - j) Agroindustria e servizi alle aziende insediate
  - k) Agriturismo.

### **Articolo 26**

(Esercizio del pascolo temporaneo)

- 1) L'esercizio del pascolo montano, è ammesso nelle zone stabilite dal Consiglio Comunale, sentito il parere vincolante ed insindacabile degli organi competenti e dei tecnici di cui all'art. 23, i quali si esprimono sulle limitazioni temporali della concessione.
- 2) Il pascolo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
  - a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi germogli sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
  - b) nei boschi adulti troppo radi e deperiti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi,
  - c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è vietato il pascolo delle capre.
- 3) Al pascolo montano temporaneo sono ammessi, caso per caso, caprini, ovini e i suini secondo quanto previsto dal comma 7.



- 4) È fatto obbligo, precedentemente all'atto di concessione temporanea, di effettuare prelievi sierologici a tutti gli animali per i quali si richiede l'immissione in pascolo, al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive agli animali domestici e ai selvatici. Tali prelievi possono essere ripetuti su richiesta dell'autorità sanitaria competente.  
Qualora l'esito sierologico risultasse positivo per malattie infettive quali agalassia, peste suina etc..., gli animali non possono essere immessi al pascolo; qualora invece si riscontrasse positività dai rilievi effettuati durante la permanenza del bestiame, gli animali infetti devono venire immediatamente allontanati, nel rispetto degli artt. 14 e 15 del regolamento di polizia veterinaria.  
Prima dell'immissione di alveari razionali è fatto obbligo all'apicoltore di produrre documentazione comprovante lo stato sanitario delle famiglie, in particolare per la varroasi e la peste americana.
- 5) Il bestiame caprino è ammesso al pascolo montano nella misura massima ed in via eccezionale, di 1,5 capi ad ettaro, solo laddove siano state riscontrate condizioni generali di buona produttività foraggiera dai tecnici di cui al primo comma.
- 6) Il bestiame ovino è ammesso al pascolo nelle zone ceduate e laddove si voglia limitare lo sviluppo erbaceo per la prevenzione degli incendi, con le limitazioni di cui al primo capoverso del comma precedente.
- 7) Il bestiame suino è ammesso al pascolo montano in numero stabilito annualmente dagli organi competenti in base alla disponibilità di cibo (stima ghiande) e solo per tre mesi da individuarsi nell'arco temporale tra novembre e febbraio.
- 8) La concessione del terreno a pascolo temporaneo non dà alcun diritto al concessionario in merito a rinnovi, cambio di aree o costruzione di ricoveri, fatta eccezione per le sole strutture temporanee connesse con l'allevamento. Il concessionario, dietro autorizzazione comunale, può realizzare strutture provvisorie adeguate al ricovero del bestiame. Tali manufatti devono essere costruiti nel rispetto storico e ambientale del sito, oltre a utilizzare, se del caso, esclusivamente materiali reperiti in loco.
- 9) A tutti i concessionari di pascolo è fatto assoluto divieto di bruciare le stoppie, mentre è fatto obbligo di spargere nel terreno il letame depositato entro i recinti.
- 10) La concessione del pascolo temporaneo deve individuare chiaramente per ogni singolo richiedente il periodo temporale e l'area concessa, che non può essere in alcun modo occupabile da altri.

Il pascolo nella stesa superficie è rinnovabile solo se non si riscontrano fattori negativi all'atto del controllo annuale da parte del personale addetto.

- 11) Per l'immissione di alveari razionali nei terreni montani vengono individuate le zone idonee per la posa degli stessi; dette zone devono venire eventualmente recintate qualora fossero in prossimità di aree frequentate a scopo ricreativo e turistico. Il carico di alveari ammessi per ettaro di superficie è calcolato volta per volta dal tecnico comunale, sentiti anche gli interessati. Gli spazi a disposizione devono garantire la soddisfazione delle richieste inoltrate dai cittadini villacidresi (art. 19).

### **Articolo 27**

(Esercizio dell'allevamento stanziale)

- 1) Per l'esercizio, nei terreni civici, dell'attività di allevamento stanziale di qualsiasi specie, si rimanda al piano di valorizzazione di cui all'art. 5, tenendo sempre presenti le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2. Le modalità di esecuzione di detto piano, i termini per le assegnazioni ed i requisiti necessari dei richiedenti saranno contemplati nel Regolamento di Concessione.
- 2) Nelle attività di allevamento si deve perseguire lo scopo di integrazione con le altre attività presenti sui terreni civici, anche e soprattutto per quanto concerne il fabbisogno alimentare, l'utilizzo degli scarti di produzione e lo smaltimento dei reflui organici.
- 3) Per ciò che concerne il computo dei canoni connessi alla concessione, la Giunta Comunale dovrà attenersi ai seguenti parametri:
- a) valore del terreno
  - b) valore percentuale oneri personale
  - c) quota manutenzione infrastrutture esistenti e oneri di bonifica.

### **Articolo 28**

(Verifiche e canoni di concessione del pascolo temporaneo)

- 1) la concessione del pascolo ovicaprino sottostà al pagamento anticipato di una cauzione pari ad un terzo del corrispettivo per ogni capo adulto immesso. Per agnelli e capretti nati nella stagione si paga un corrispettivo ogni tre. Il Comune fornirà ai concessionari il modulo di conto corrente per il versamento del corrispettivo, che deve essere effettuato

in due rate nell'arco di tempo stabilito per il pascolo. Facsimile di domanda per la concessione del pascolo è allegata al presente regolamento.

- 2) Il corrispettivo, stabilito annualmente dalla Giunta è dovuto indipendentemente dal fatto che il concessionari sfrutti o meno per intero, tempo e superfici assegnategli. Tale corrispettivo deve tassativamente essere comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ente e dei seguenti valori:
  - a) valore stimato del pascolo (unità foraggiere per ettaro o parametri similari);
  - b) valore percentuale oneri personali;
  - c) quota manutenzione infrastrutturazione viaria e strutture d'appoggio.
- 3) Il pascolo dei suini, quando consentito, sottostà al pagamento anticipato di un corrispettivo stabilito in base al valore stimato della produzione di ghiande.
- 4) Le aree eventualmente concesse al pascolo suino sono interdette a quello caprino, e viceversa; le aree concesse al pascolo invernale dei suini possono essere messe a disposizione di ovini e caprini successivamente, sentiti sempre i tecnici comunali.
- 5) Per la riscossione dei rispettivi, da concessione a qualsiasi titolo, è competente il responsabile dell'ufficio tributi che tiene aggiornata la situazione sia su supporto cartaceo (schede personali/aziendali) che informatico.
- 6) I controlli sulla consistenza del bestiame verranno effettuati all'inizio della concessione e dopo tre mesi dall'immissione. Per le verifiche relative al rispetto dei presenti disposti sono competenti il tecnico agrario comunale e le guardie campestri, coadiuvati, se del caso, dal Corpo di Vigilanza Forestale e dalla Compagnia Barracellare.

## **Articolo 29**

(Esercizio dell'agricoltura specializzata)

- 1) Per l'esercizio, nei terreni civici, dell'agricoltura specializzata, si rimanda al piano di valorizzazione di cui all'art. 23, tenendo sempre presenti le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20. Le modalità di esecuzione di detto piano, i termini per le assegnazioni e i requisiti necessari dei richiedenti sono contemplati nel Regolamento di concessione.
- 2) Nelle attività agricole si deve perseguire lo scopo di integrazione con le altre attività presenti nei terreni civici, anche e soprattutto per quanto concerne l'utilizzo degli scarti di produzione e dei reflui organici.

- 3) Ai concessionari è fatto assoluto divieto di bruciare le stoppie delle colture, ad eccezione solo dell'eventuale materiale infetto proveniente dalle coltivazioni protette.
- 4) Per ciò che riguarda i canoni relativi alla concessione vale il disposto del comma 3 dell'art. 27.

### **Articolo 30**

(Concessione legnatico e frascame)

- 1) Il Consiglio Comunale, nell'ambito degli interventi di miglioramento forestale, decide annualmente le quote di terreno boscate da assegnare a singoli cittadini villacidresi, per il prelievo di legname ad uso domestico.
- 2) Fatti salvi i criteri di cui al comma precedente, può anche essere consentito il prelievo di frascame per uso zootecnico.
- 3) Per l'assegnazione delle quote di cui sopra, si stabiliscono lotti singoli per ciascun richiedente, specificando tempi, tipo di prelievo e quantità che non può essere superiore ai trenta quintali (o a 5 metri steri) a nucleo familiare.
- 4) Le guardie campestri ed il corpo forestale sono tenuti ad effettuare i controlli per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma precedente.
- 5) Fac-simile di domanda per la concessione di cui al presente articolo sarà disponibile presso l'ufficio Agricoltura del Comune.

### **Articolo 31**

(Disciplina della raccolta dei funghi e delle erbe)

- 1) Considerata l'utile funzione che le micorrizie espletano per la sopravvivenza del bosco e viste anche le tradizioni e gli usi locali in materia di raccolta dei funghi, il presente articolo ne determina i criteri da applicarsi su tutto il territorio comunale.
- 2) Indipendentemente dalle singole specie di funghi presenti nel territorio, la quantità massima giornaliera consentita per raccoglitore è determinata in 5 kg complessivi.
- 3) È fatto divieto di raccogliere l'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.

- 4) I fughi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore (cesti e simili). È vietato in ogni caso l'uso di sacchetti di plastica.
- 5) Eventuali prelievi a scopo commerciale sottostanno ad autorizzazione comunale, sentiti gli organismi tecnici e di controllo.
- 6) La raccolta di erbe e parti di piante a scopo medicinale è destinato al solo uso personale. Per prelievi superiori vale il disposto del comma precedente.

### **Articolo 32**

(Sanzioni amministrative)

- 1) La violazione accertata delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima Forestale vigente per la provincia di Cagliari e delle altre leggi vigenti in materia di cui in allegato e, se del caso, la recessione del contratto di concessione.
- 2) L'accertamento della violazione viene effettuato dal tecnico agrario comunale, nell'espletamento delle proprie funzioni, di concerto con le guardie campestri, vigili urbani o Compagnia Barracellare e nei seguenti casi:
  - a) segnalazione da parte di Enti Regionali o Provinciali;
  - b) dietro richiesta del Sindaco;
  - c) dietro segnalazione di singoli cittadini;
  - d) dietro richiesta della commissione agricoltura.
- 3) Nella valutazione della sanzione, conseguente all'accertamento di cui al comma precedente, oltre al danno effettivo si dovrà tener conto anche dell'evidente volontà del trasgressore o dell'eventuale recidiva: tali fattori, oltre ad un inasprimento della sanzione pecuniaria, possono dar luogo alla recessione da qualsiasi contratto in essere.

### **Articolo 33**

(Altre attività)

- 1) Per le altre attività turistico-ricreative spetta al Comune, di concerto coi suoi organismi tecnici e di controllo, l'esercizio di verifica sulle attività di campeggio e bivaccamento in generale, soprattutto nelle zone dove maggiore è l'afflusso e, di conseguenza, maggiori sono le possibilità di danno alla vegetazione o di inquinamento del suolo e dell'acqua. Allo scopo di prevenire eventuali atti di vandalismo, il Comune istituirà maggiori e capillari controlli in occasione delle giornate di maggiore afflusso turistico, anche di concerto con

il Corpo di Vigilanza Ambientale, la Compagnia Barracellare e le Organizzazioni Ambientali riconosciute, e comunque provvederà all'installazione di appositi cartelli recanti il divieto di utilizzo di detersivi, di bruciare materiale plastico, rilascio di immondizia e taglio della legna.

- 2) Per tutte quelle attività non previste dal presente regolamento si rimanda alle leggi vigenti in materia e alle loro norme applicative o, eventualmente, alle decisioni del Consiglio Comunale.

### **Articolo 34**

Il presente Regolamento diverrà esecutivo il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione che avverrà a seguito dell'approvazione dell'Organo Tutorio (art. 10 Norme Generali sulla Legge. Codice Civile). Lo stesso dovrà, al momento della sua approvazione, disporre dei pareri previsti dalla Legge Regionale 12/94.